

GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20/04/2012

=====

ADDI' 20/04/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 173

Oggetto:

Proposta di Deliberazione Consiliare concernente: "Approvazione del Regolamento del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e ss.mm.ii."



173 20 APR. 2012 R

OGGETTO: Proposta di Deliberazione Consiliare concernente: Approvazione del Regolamento del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e ss.mm.ii.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., che detta le norme in materia di aree naturali protette regionali, secondo le disposizioni della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 24 marzo 1997, n. 613, con il quale viene istituito il Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia", affidandone la gestione all'Amministrazione Provinciale di Roma;

CONSIDERATO che il Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" si estende nei territori dei Comuni di Cerveteri e di Ladispoli, in provincia di Roma;

VISTO l'art. 27 comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., che stabilisce che l'Ente di Gestione deve adottare il Regolamento atto a garantire il perseguimento delle finalità del Monumento Naturale;

VISTO l'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. relativo al Regolamento dell'area naturale protetta ed in particolare:

- il comma 1, con il quale viene disciplinato l'esercizio delle attività consentite;
- il comma 2 ed il comma 3, che indicano le attività e le opere vietate e che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati ed in modo specifico la flora e la fauna protette ed i rispettivi habitat;
- il comma 6, con il quale è prevista l'adozione del Regolamento da parte dell'Ente di Gestione e la successiva trasmissione dello stesso alla Regione Lazio che lo approva con Deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, previo parere della sezione aree naturali protette, apportando, ove necessario, modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Roma 13 febbraio 2001, n. 112 è stato adottato il Regolamento del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia";

CONSIDERATO che, nella seduta del 18 aprile 2008, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente - Sezione Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Naturale ha espresso parere



173 20 APR. 2012 R

favorevole all'approvazione del Regolamento del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia", ai sensi dell'art. 27 comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione del Regolamento del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia", ai sensi dell'art. 27 comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii., composto dai seguenti elaborati:

Allegato A - Regolamento;

Allegato B - Cartografia del perimetro del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia", con l'individuazione delle aree a specifica valenza naturalistica (scala 1:10.000);

ATTESO che la presente Deliberazione non è soggetta a concertazione con le parti sociali;
all'unanimità

DELIBERA

Le premesse sono parti integranti del presente atto;

- di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale la seguente proposta di Deliberazione Consiliare concernente: Approvazione del Regolamento del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia", ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e ss.mm.ii., composto dai seguenti elaborati Allegati A e B, che sono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione:

Allegato A - Regolamento

Allegato B - Cartografia del perimetro del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia", con l'individuazione delle aree a specifica valenza naturalistica (scala 1:10.000).

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento del Consiglio Regionale 29 gennaio 2003, n.3 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., che detta le norme in materia di aree naturali protette regionali, secondo le disposizioni della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 24 marzo 1997, n. 613, con il quale viene istituito il Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia", affidandone la gestione all'Amministrazione Provinciale di Roma;

CONSIDERATO che il Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" si estende nei territori dei Comuni di Cerveteri e di Ladispoli, in provincia di Roma;



173 20 APR. 2012 m

VISTO l'art. 27 comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., che stabilisce che l'Ente di Gestione deve adottare il Regolamento atto a garantire il perseguimento delle finalità del Monumento Naturale;

VISTO l'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. relativo al Regolamento dell'area naturale protetta ed in particolare:

- il comma 1, con il quale viene disciplinato l'esercizio delle attività consentite;
- il comma 2 ed il comma 3, che indicano le attività e le opere vietate e che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati ed in modo specifico la flora e la fauna protette ed i rispettivi habitat;
- il comma 6, con il quale è prevista l'adozione del Regolamento da parte dell'Ente di Gestione e la successiva trasmissione dello stesso alla Regione Lazio che lo approva con Deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, previo parere della sezione aree naturali protette, apportando, ove necessario, modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Roma 13 febbraio 2001, n. 112 è stato adottato il Regolamento del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia";

CONSIDERATO che, nella seduta del 18 aprile 2008, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente, Sezione Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Naturale, ha espresso parere favorevole all'approvazione del Regolamento del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia", ai sensi dell'art. 27 comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione del Regolamento del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia", ai sensi dell'art. 27 comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii., composto dai seguenti elaborati:

Allegato A - Regolamento

Allegato B - Cartografia del perimetro del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia", con l'individuazione delle aree a specifica valenza naturalistica (scala 1:10.000).

DELIBERA



Le premesse sono parti integranti del presente atto;


- di approvare il Regolamento del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia", ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., composto da seguenti elaborati Allegati A e B, che sono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione:

Allegato A - Regolamento

Allegato B - Cartografia del perimetro del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia", con l'individuazione delle aree a specifica valenza naturalistica (scala 1:10.000).

173 20 APR. 2012 R

La presente Deliberazione, comprensiva degli allegati, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



11/11/2012 17:13



ALLEG. alla DELIB. N. 173 82
DEL 20 APR. 2012

Allegato
A



[Handwritten signature]

MONUMENTO NATURALE
"PALUDE DI TORRE FLAVIA"

REGOLAMENTO

INDICE

Titolo I - FINALITÀ, SOGGETTI E STRUMENTI PER LA GESTIONE

Art. 1 Oggetto del Regolamento.

Art. 2 Estensione, delimitazione e zonizzazione del territorio

Art. 3 Titolari della gestione del Monumento Naturale.

Art. 4 Vincoli territoriali

Titolo II - NORME PER LA FRUIZIONE

Art. 5 Norme generali di tutela

Art. 6 Tutela della flora

Art. 7 Tutela della fauna

Art. 8 Tutela delle acque e del suolo

Art. 9 Attività consentite

Art. 10 Attività scientifica e didattica

Art. 11 Vigilanza

Art. 12 Sanzioni



Titolo I - FINALITÀ, SOGGETTI E STRUMENTI PER LA GESTIONE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., predisposto in attuazione degli indirizzi e delle prescrizioni individuate dal Decreto istitutivo del Presidente della Giunta Regionale del Lazio 24 marzo 1997, n. 613, disciplina le attività, l'uso del territorio e la fruizione dell'ambiente naturale all'interno del perimetro del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia".

Art. 2 - Estensione, delimitazione e zonizzazione del territorio

Il Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" si estende nei territori dei Comuni di Cerveteri e Ladispoli in Provincia di Roma (coordinate geografiche: 41°58'N; 12°03'E) sulle particelle catastali n. 11, 12, 27 (parte), 42, 43, 44, 45, 46, 47 foglio 61 del Comune di Cerveteri e n. 2, 7 (parte), 8 (parte), 9, 57, 707 (parte), 708 (parte), 709 (parte) foglio 68 del Comune di Ladispoli.

L'area del Monumento Naturale, come riportato nella cartografia allegata, è stata suddivisa, in base alle presenze rilevate, in aree di particolare interesse floristico-vegetazionale, faunistico e in area soggetta ad interventi di riqualificazione:

area 1, di particolare interesse floristico-vegetazionale: particelle 11 (parte), 12 (parte), 27 (parte) foglio 61 Cerveteri; particelle 2 (parte), 9 (parte), 35 (parte), 709 (parte) Foglio 68 Ladispoli;

area 2, di particolare interesse faunistico: particelle 2 (parte), 9 (parte), 35 (parte), 57, 708 (parte), Foglio 68 Ladispoli;

area 3, soggetta ad interventi di riqualificazione: 11 (parte), 12 (parte), 27 (parte), 42, 43, 44, 45, 46, 47, Foglio 61 Cerveteri.

Il Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" è compreso all'interno del perimetro della Zona di Protezione Speciale Z.P.S. "Torre Flavia", individuata con Decreto Ministeriale 3 aprile 2000, codice IT 60030020, ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409 C.E.E., zona umida di interesse per la presenza di avifauna migratoria e di erpetofauna acquatica con discreta ricchezza di specie.

Nella Z.P.S. "Torre Flavia" che si estende per 48,5 ha, sono stati individuati habitat di interesse comunitario, ai sensi della Direttiva 92/43/C.E.E., riferibili al codice 1410 "Pascoli inondatai mediterranei" (*Juncetalia maritimi*) e corrispondenti a comunità mediterranee di piante erbacee eliofile e psammofile. Viene, inoltre, indicata la

presenza delle seguenti specie di uccelli di Direttiva 79/409/C.E.E. "Uccelli": Pernice di mare (*Glareola pratincola*; cod. A135), Beccapesci (*Sterna sandvicensis*; A191), Sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*; A024), Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*; A060), Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*; A131), Avocetta (*Recurvirostra avocetta*; A132). Altresi, sono segnalati, tra gli uccelli, il Corriere piccolo (*Charadrius dubius*), come specie "di rilievo" e alcune specie di anfibi (*Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla italica*, ora *H. intermedia*) e rettili (*Emys orbicularis*).

Il perimetro dell'area naturale protetta, coincidente con quello della Z.P.S., è rappresentato nella cartografia allegata, parte integrante del presente Regolamento.

Art. 3 - Titolari della gestione del Monumento Naturale

La gestione del Monumento Naturale è affidata alla Provincia di Roma, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Criteri e modalità per la gestione delle Aree Naturale protette di interesse provinciale" e ss.mm.ii. e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio 24 marzo 1997, n. 613.

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale 24 settembre 1998, n. 376 vengono dettate le modalità con le quali l'Amministrazione Provinciale provvede all'esecuzione della titolarità, tramite gestione diretta o mediante Convenzioni con Enti pubblici e/o Associazioni. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rimanda all'art. 11 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro in materia di aree naturali protette" e ss.mm.ii.

Art. 4 - Vincoli territoriali

La Torre Flavia è sottoposta a vincolo archeologico, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e ss.mm.ii.

Tutta l'area naturale protetta, dalla linea di battigia a 300 metri verso l'interno, è dichiarata area di notevole interesse pubblico (D.M. 21 settembre 1984).

La Legge Regionale 2 luglio 1974, n. 30 prevede che non possano essere eseguite costruzioni ed opere di qualsiasi natura nei territori compresi tra la linea di battigia e 300 metri all'interno.

In quanto Zona di Protezione Speciale l'area è sottoposta alla Direttiva 79/409/C.E.E. a tutela e salvaguardia delle specie di uccelli selvatici di interesse comunitario (Leggi di recepimento: Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ss.mm.ii., Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii., Deliberazione di Giunta Regionale 4 agosto 2006 n. 533 "Misure di conservazione transitorie ed obbligatorie da applicarsi nelle

Z.P.S.” e Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 “Criteri Minimi Uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (Z.S.C.) e a Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)” (GU n. 258 del 6-11-2007).

Il Monumento Naturale è inoltre sottoposto alle seguenti disposizioni:

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’Art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137”, con il quale viene abrogato il Testo Unico D. Lgs. del 29 ottobre 1998 n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali ed ambientali a norma dell’Art. 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352” e ss.mm.ii., Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n.63 “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 in relazione al paesaggio”;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., art. 111 “Disciplina delle acque nelle aree protette”;
- Legge Regionale 7 dicembre 1990, n. 87 “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio”, art. 40 “Diritti esclusivi di pesca” e ss.mm.ii.

Tutti gli interventi ricadenti nel perimetro dell’area Z.P.S. sono sottoposti a valutazione d’incidenza, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 363/2008, fatte salve le disposizioni indicate nella Deliberazione della Giunta Regionale 534/2006. Sono soggetti alle misure di conservazione come definite dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e nello specifico a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 (zone umide) e 9 (ambienti fluviali).

Le aree di interesse archeologico sono sottoposte alle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. ed ogni intervento previsto su dette aree dovrà essere effettuato previo accordo con la Soprintendenza territorialmente competente. Per queste zone dovranno essere recepite le indicazioni, direttive ed indirizzi espressi dalla competente Soprintendenza, nonché le disposizioni per la sorveglianza dei lavori.

Titolo II - NORME PER LA FRUIZIONE

Art. 5 - Norme generali di tutela

Il Piano di Gestione della Z.P.S., coincidente con il territorio del Monumento Naturale, la specifica disciplina e le misure regolamentari relative a tale area sono recepite interamente dal presente Regolamento.

All'interno del Monumento Naturale è vietata:

1. la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, alloctone;
2. l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia o infrastrutturale, anche se in legno, ad eccezione di quelle necessarie alla conservazione del patrimonio storico-archeologico, di ricostruzione e valorizzazione dell'antico centro industriale, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale del patrimonio legittimamente esistente, nonché le esecuzioni di eventuali indagini archeologiche, previa autorizzazione delle istituzioni competenti sul territorio e di quelle opere necessarie per la rinaturalizzazione dell'area. Sono fatti salvi dal divieto i manufatti ad uso esclusivo delle attività di conservazione ed educazione ambientale, purché realizzati in legno, nel rispetto delle norme vigenti, per una volumetria complessiva non superiore a 300 mc, approvati dall'Ente di Gestione e dall'Ente territorialmente competente a fini urbanistici;
3. la realizzazione di recinzioni e di muretti a secco, fatti salvi quelli eventualmente necessari per interventi di conservazione e ripristino ambientale. Le recinzioni devono essere realizzate esclusivamente in legno;
4. la rimozione, lo spostamento, l'asportazione ed il danneggiamento di minerali, fossili e reperti rocciosi, reperti archeologici, paleontologici e geologici;
5. l'apertura di cave o miniere;
6. l'installazione di serre non autorizzate dall'Ente di Gestione;
7. la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea di cui all'art. 6 del presente Regolamento, ad eccezione: di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa e di quanto necessario per il ripristino ambientale dell'area, di quanto necessario per lo svolgimento delle attività di manutenzione del sistema dei canali e delle lavorazioni necessarie al mantenimento dell'attività di piscicoltura prevista dal Decreto istitutivo, ai sensi della normativa vigente in materia di diritti esclusivi di pesca;
8. l'apertura di nuove strade o piste carrabili, nonché il transito di veicoli a motore, ad esclusione di quelli strettamente necessari per i lavori di conservazione del patrimonio storico-archeologico, di ripristino ambientale, per l'accesso dei visitatori e per la gestione dell'area o quelli necessari alla conduzione di attività di piscicoltura che dovranno essere autorizzati dall'Ente di Gestione;
9. l'apertura di discariche ed i movimenti terra, qualsiasi opera che possa modificare l'attuale andamento topografico dei luoghi, ad esclusione degli scavi e movimenti di terra necessari alla realizzazione delle opere di ripristino ambientale e al ripristino delle aree umide, anche

ai fini produttivi, purché riconosciuti tecnicamente validi con provvedimento dell'Ente di Gestione;

10. l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

11. l'introduzione, da parte di privati, di armi ed esplosivi;

12. l'uso di fuochi all'aperto, se non specificatamente autorizzati dall'Ente di Gestione;

13. lo svolgimento di attività che provochino inquinamento acustico, luminoso ed elettromagnetico;

14. il sorvolo a bassa quota, nonché il decollo e l'atterraggio di velivolo ultraleggeri e di mezzi per il volo libero (deltaplani, paracadute per il parapendio), elicotteri e mezzi aeromobili, in genere per tutto il periodo dell'anno; tale divieto è esteso all'interno della fascia di 150 m dai confini dell'area naturale protetta. È fatto salvo il sorvolo per scopo di studio e di ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione;

15. l'installazione di attendamenti e campeggi;

16. l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori;

17. il pascolo e gli allevamenti zootecnici;

18. la messa a coltura di nuovi terreni;

19. l'uso di pesticidi o sussidi chimici in agricoltura e la bruciatura della vegetazione naturale; eventuali interventi volti alla gestione dei bacini utilizzati per la piscicoltura, che possano prevedere un uso limitato e controllato del fuoco vengono effettuati, previa autorizzazione in deroga dell'Ente di Gestione, sotto il controllo della competente autorità forestale e/o dell'Ente di Gestione e nei periodi dell'anno in cui non si presentino rischi per la nidificazione o per il ciclo vitale di specie floristiche di interesse ecologico e/o conservazionistico;

20. l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi genere, esclusi quelli di segnalazione del Monumento Naturale;

21. le attività di commercio e le attività pubblicitarie, compresa la realizzazione di riprese foto-cinematografiche per scopi pubblicitari. Sono fatte salve le riprese foto-cinematografiche finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione del Monumento Naturale predisposte dall'Ente di Gestione o dai Comuni nei quali il Monumento è compreso;

22. allontanarsi dagli itinerari predisposti e segnalati dall'Ente di Gestione.

L'Ente di Gestione sarà tenuto a regolamentare l'accesso ad alcuni settori dell'area naturale protetta e/o in alcuni periodi per motivi legati alla tutela e conservazione di specie animali e vegetali.

Saranno possibili eventuali deroghe al presente articolo per realizzare gli interventi previsti per la gestione del territorio avendo come riferimento l'allegata cartografia (Allegato B), nella quale vengono individuate aree a diverso grado di protezione.

La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, promosse dall'Ente di Gestione, necessarie all'attivazione del centro visite del Monumento Naturale, con particolare riferimento alle reti telefoniche, di trasporto e distribuzione dell'energia (elettrica e gas) e dell'acqua ad uso civile ed irriguo per la sola attività di piscicoltura biologica regolarmente autorizzata, deve avvenire attraverso la preminente utilizzazione di materiali utilizzati nella tradizione locale per la parte in vista, al fine di attenuare l'impatto ambientale e paesaggistico.

Art. 6 - Tutela della flora

All'interno del Monumento Naturale è vietata:

- RA*) a) la raccolta e/o l'asportazione di qualsiasi specie vegetale, con particolare riguardo all'area interessata dal giuncheto e salicornieto residuali (area 1), di particolare interesse floristico-vegetazionale: particelle 11 (parte), 12 (parte), 27 (parte) Foglio 61 Cerveteri; particelle 2 (parte), 9 (parte), 709 (parte) Foglio 68 Ladispoli. L'Ente di Gestione, con motivato e specifico provvedimento, ha facoltà di concedere deroghe al divieto di raccolta unicamente per studi e ricerche di carattere scientifico dei quali venga riconosciuta la validità rispetto alle finalità di salvaguardia e di valorizzazione dell'ambiente naturale. Il soggetto interessato, a tal fine, è obbligato a richiedere l'autorizzazione ad eseguire studi e/o ricerche all'interno dell'area naturale protetta, specificando, con un progetto dettagliato, scopi, modalità e tempi dell'intervento. Copia del materiale foto-cinematografico realizzato e dei risultati ottenuti verranno ceduti gratuitamente all'Ente di Gestione;
- b) l'introduzione nel territorio del Monumento Naturale di qualsiasi specie vegetale; l'Ente di Gestione ha facoltà di reintrodurre specie autoctone, secondo una programmazione specifica, unicamente al fine della salvaguardia e della valorizzazione dell'ambiente naturale;
- c) tagliare, decespugliare o danneggiare con qualsiasi mezzo le specie vegetali, fatti salvi gli eventuali interventi di taglio e decespugliamento programmati dall'Ente di Gestione. Potrà essere consentito nel periodo compreso tra 1 agosto e 1 marzo, dietro richiesta di autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione, il taglio della vegetazione per il mantenimento dell'attività di piscicoltura, così come disciplinata dall'art. 9 del presente Regolamento, limitatamente ai territori indicate come "area 2" di particolare interesse faunistico (particelle 2 parte, 9 parte, 35 parte, 57, 708 parte, Foglio 68 Ladispoli) nell'allegata cartografia.

Art. 7 - Tutela della fauna

All'interno del Monumento Naturale è vietata:

1. la caccia, praticata con qualsiasi mezzo, l'introduzione e l'uso di armi, di tagliole, lacci e bocconi avvelenati;

2. l'uccellazione, la raccolta e/o la distruzione di uova, nidi, siti di riproduzione e tane, la raccolta di reperti faunistici di qualsiasi tipo, con particolare riguardo all'area 2 in cartografia. L'Ente di Gestione, con motivato e specifico provvedimento, ha facoltà di concedere deroghe al divieto di raccolta di reperti faunistici e di cattura di esemplari, anche ai fini di inanellamento, unicamente per studi e ricerche di carattere scientifico dei quali venga riconosciuta la validità rispetto alle finalità di salvaguardia e di valorizzazione dell'ambiente naturale. Il soggetto interessato è obbligato, a tal fine, a richiedere l'autorizzazione all'Ente di Gestione ad eseguire gli studi e/o le ricerche all'interno dell'area, specificando, con un progetto dettagliato, scopi, modalità e tempi dell'intervento. Copia del materiale foto-cinematografico ed editoriale realizzato e dei risultati ottenuti verranno ceduti gratuitamente all'Ente di Gestione:

3. l'introduzione di qualsiasi specie animale, ad eccezione di quella funzionale alle attività di piscicoltura, così come disciplinata dall'art. 9 del presente Regolamento. L'Ente di Gestione ha facoltà di reintrodurre specie autoctone, secondo una programmazione specifica, autorizzata dalle competenti autorità unicamente ai fini della salvaguardia e della valorizzazione dell'ambiente naturale.

Art. 8 - Tutela delle acque e del suolo

Il reticolo idrografico interno all'area della palude di Torre Flavia è parte di un sistema idrografico più ampio in connessione idraulica con l'intero bacino idrografico dal quale si origina e con l'area marina prospiciente la costa fino alle Secche di Torre Flavia che rappresentano il confine fisico di separazione dal mare aperto. Tale sistema, delineato per la parte terrestre, nell'unità paesaggistica tutelata dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., deve essere individuato e protetto con azioni di tutela emesse dall'Amministrazione Provinciale, che comprendano anche le aree esterne ai confini del Monumento Naturale, funzionali al mantenimento dell'ecosistema stesso.

La gestione del Monumento Naturale deve assicurare il necessario apporto idrico individuando il livello necessario al mantenimento, nonché le fonti ed i canali di approvvigionamento tra quelli esistenti.

L'Ente di Gestione dovrà provvedere alla individuazione delle fonti di approvvigionamento funzionali al mantenimento dell'habitat esistente anche esterne al perimetro del Monumento Naturale e comunque nell'ambito del sistema dei canali di drenaggio ricompresi nel territorio retrostante.

Per quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2005, n. 222 è fatto obbligo a carico del concessionario di monitorare le acque e di trasmettere i dati all'Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale, secondo le specifiche tecniche e le modalità di volta in volta definite dall'area stessa.

La Regione Lazio definisce le misure di tutela quantitativa e qualitativa del sistema idrico, al fine di garantire le suddette fonti di approvvigionamento, anche con eventuali integrazioni al Piano Regionale di Tutela delle Acque.

Art. 9 - Attività consentite

All'interno del Monumento Naturale sono consentiti:

1. gli interventi specifici di tutela dell'ecosistema dunale a vegetazione psammofila e alofila;
2. le attività di riqualificazione ambientale e ricostituzione della copertura vegetale con essenze autoctone, le attività di educazione ambientale e ricerca scientifica, l'eventuale utilizzazione della zona umida ai fini della tutela idrogeologica e del risanamento igienico-sanitario, purché autorizzati dall'Ente di Gestione e nell'ambito del presente Regolamento;
3. le riprese foto-cinematografiche a scopo amatoriale;
4. le riprese foto-cinematografiche effettuate da professionisti a fini didattici o documentaristici, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione e nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, a condizione che copia delle stesse venga fornita all'Ente di Gestione a titolo gratuito. Detto materiale andrà a costituire l'archivio del Monumento Naturale. L'Ente di Gestione ha facoltà di utilizzarlo liberamente in occasione di convegni e/o riunioni e, più in generale, per i propri fini istituzionali, citando il nome dell'autore.

All'interno del Monumento Naturale, nei territori indicati come "area 2" di particolare interesse faunistico (particelle 2 parte, 9 parte, 35 parte, 57, 708 parte, Foglio 68 Ladispoli), nell'allegata cartografia, sono consentite:

1. l'attività di piscicoltura, secondo tecniche tradizionali. Annualmente, entro il 15 marzo di ogni anno, il conduttore delle attività di piscicoltura, regolarmente autorizzato dagli Enti preposti, dovrà presentare all'Ente di Gestione un programma con tempi e modalità di esercizio che comprenda anche gli interventi di manutenzione dei canali, quali il taglio, l'apertura delle chiuse, il dragaggio e quelli di controllo della vegetazione (sfalcio, ranghinatura). L'Ente di Gestione può richiedere modifiche o integrazioni ai fini



dell'approvazione del programma. La mancata presentazione del programma comporta la revoca del diritto ad esercitare l'attività nell'anno in corso. Le iniziative di valorizzazione dell'area che l'Ente di Gestione intende promuovere dovranno tener conto delle esigenze di funzionalità legate all'attività di piscicoltura.

L'attività di piscicoltura che si svolge nel Monumento Naturale è una forma di allevamento estensivo: si basa sul fenomeno naturale della risalita del novellame di specie ittiche che si riproducono in mare e che, appunto, risalgono i corsi d'acqua per alimentarsi. Nell'area il novellame viene artificialmente immesso durante il periodo autunnale. Il ciclo riproduttivo si svolge in tre fasi: (1) la semina in valle del novellame; (2) la fase di accrescimento del pesce; (3) la raccolta del pesce dopo le stagioni di accrescimento:

2. l'attività di carattere turistico-ricettivo all'interno delle aree private legittimamente autorizzate prima dell'istituzione del Monumento Naturale. Devono essere realizzati interventi di rinaturalizzazione da concordare con l'Ente di Gestione, al fine di rimuovere materiali non compatibili e ripristinare la copertura vegetale. Nella confinante "area 1", ove necessari alle attività già esistenti, potranno essere previsti percorsi pedonali, utili a raggiungere l'arenile, realizzati in legno di provenienza certificata, su progetto da concordarsi con l'Ente di Gestione.



Art. 10 - Attività scientifica e didattica

L'Ente di Gestione si impegna a promuovere e organizzare all'interno del Monumento Naturale eventuali attività di ricerca indirizzata in modo particolare a valorizzare le conoscenze delle risorse naturali, le relazioni ecologiche e i disturbi naturali o antropogenici che caratterizzano l'area ed a promuovere le attività didattiche ed educative che dovranno essere soprattutto finalizzate alla conoscenza e valorizzazione dei beni monumentali e del territorio circostante.

La Provincia di Roma integra le attività di ricerca di cui al comma precedente estendendole all'entroterra ed alle Secche di Torre Flavia.

L'Ente di Gestione si impegna a promuovere e organizzare studi e monitoraggi atti a valutare la qualità dei suoli ed il loro stato di salute anche con abbinamento ai parametri chimico-fisici, dei bioindicatori vegetali ed animali.

Art. 11 - Vigilanza

Le Guardie Provinciali dipendenti dell'Amministrazione Provinciale di Roma sono incaricate di far rispettare il presente Regolamento e le leggi di tutela ambientale.

Hanno altresì facoltà di controllo e di applicazione della normativa conseguente alle possibili violazioni tutti gli appartenenti ai corpi di vigilanza locale e territoriale, nonché gli agenti del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 12 - Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato, ogni altra violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni e in genere delle norme stabilite dal presente Regolamento, dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio 24 marzo 1997, n. 613 e dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. è soggetta a sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., dalla Legge Regionale 5 luglio 1994, n. 30 e dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii. Nel caso di più violazioni si applica quanto previsto dall'art. 8 comma 1 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.


L'autore della violazione resta comunque obbligato, a norma dell'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii. al risarcimento del danno ambientale nei confronti dell'Ente di Gestione dell'area ed al ripristino dello stato dei luoghi.









ASSESSORATO ALL'AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE AMBIENTE

**MONUMENTO NATURALE
PALUDE DI TORRE FLAVIA**



LEGENDA

-  Perimetro del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia
-  Area 1
-  Area 2
-  Area 3

ALLEG. alla DELIB. N. 173 *oc*
DEL 20 APR. 2012

scala 1:10.000
C.T.R. 373010

